

## RELAZIONE TECNICA EMENDAMENTO 6.0.83 E IDENTICI

La disposizione prevede la non concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell' IRAP, dei contributi erogati a norma dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si tratta, in particolare, dei contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa o aziendale, dovuti a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal predetto decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, la concessione dei contributi può essere effettuata, oltre che per via diretta, anche attraverso il ricorso al canale bancario mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati. In proposito, il comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 95/2012, dispone che *"In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all' importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti."* Le modalità di fruizione di detto credito d'imposta sono state disciplinate dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 11 gennaio 2013 ove si dispone, in sostanza, che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avviene mediante la maturazione di un credito d'imposta in capo alla banca erogatrice del finanziamento, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del certo legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di recuperare, in tal modo, l'importo della rata dovuta dal beneficiario del finanziamento agevolato.

Pertanto la non tassabilità del contributo (concesso sotto forma di credito d'imposta) non va, ovviamente, riferita al credito d'imposta maturato in capo al soggetto erogante il finanziamento, bensì al contributo fruibile dal beneficiario del medesimo finanziamento. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi in quanto, considerata la straordinarietà degli eventi calamitosi, alcun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio relativamente alle fattispecie da esentare configurandosi conseguentemente una rinuncia a maggior gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Firma]*